

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/CGF **(2011/2012)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 dicembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Salvatore Mezzacapo, Dr. Alfredo Maria Becchetti – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIG.RI ALBERTO CELARIO (TESSERATO O SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ PER LA SOCIETÀ F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.) E STEFANO FATTORI (TESSERATO O SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ PER LA SOCIETÀ U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.), NONCHÉ DELLE SOCIETÀ F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. E U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22 E 37 N.O.I.F., ART. 1, REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DEL CALCIO MERCATO 2009/2010 E 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA N. 1894/1748PF0910SP/SS/BLP DEL 3.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 17.11.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge ai tesserati la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 e analoga sanzione pecuniaria di € 1.000,00 alla società di appartenenza, per responsabilità oggettiva.

2) RICORSO DEL SIG. GARZELLI CLAUDIO (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S. BARI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTAGLI SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 158/A DEL 29 APRILE 2011, TITOLO I), PAR. VIII), LETT. A), PUNTO 1) E PUNTO 2) (NOTE NN. 2776/260PF11-12/SP/BLP E 2575/259PF/11-12/SP/BLP DEL 27.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 17.11.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Claudio Garzelli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. PERINETTI CASONI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 DICEMBRE 2011 (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Nazionale Professionisti – Serie A Com. Uff. n. 99 del 6.12.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Perinetti Casoni Giorgio dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Salvatore Mezzacapo, Dr. Alfredo Maria Becchetti – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DEL SIG. MAZZARRI WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA ATALANTA/NAPOLI DEL 26.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 88 del 27.11.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Walter Mazzarri, annulla la sanzione inflitta e rimette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali adempimenti di competenza.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 16 dicembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete